

Il decreto legislativo sanzioni rivede anche le fattispecie in caso di autoregolamentazione

DS6901

DS6901

Il ravvedimento ora costa meno

Infedele dichiarazione, la pena è un nono del non versato

Rispetto alla nuova percentuale della pena del 50% le nuove "frazioni" da ravvedimento arrivano ad una sanzione che può avere valore del 5,56% (1/9 del minimo), del 6,25% (1/8) o del 7,14% (1/7) a seconda della regolarizzazione.

DI GIULIANO MANDOLESI

Integrativa per sanare l'infedele dichiarazione a prezzi stracciati: se il contribuente regolarizza in autonomia eventuali errori commessi nelle dichiarazioni, come redditi non dichiarati, applicando il ravvedimento operoso la sanzione amministrativa dovuta varia da un minimo del 5,56% ad un massimo del 7,14% delle imposte non versate.

Questo è l'effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, il decreto legislativo 87/2024, che non solo ha rideterminato sull'ammontare delle pene pecuniarie in caso di violazioni amministrative sulle dichiarazioni ma anche sulle "frazioni" del ravvedimento operoso.

È opportuno specificare che le citate novità, come stabilito dall'articolo 5 del decreto citato, avranno impatto sulle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.

Sanzione del 50% per le integrative.

Con l'articolo 2 del decreto il legislatore oltre a ridefinire l'ammontare percentuale stabilito per le pene pecuniarie in caso di infedele dichiarazione, abbattendolo dal ventaglio 90%-180% al valore fisso del 70% (con minimo di 150 euro), prevede anche una

ulteriore riduzione prevista in caso di autoregolamentazione della violazione da parte del contribuente.

Il neo comma 2-bis, innestato all'articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 prevede infatti che se la violazione (da cui si rileva l'infedele dichiarazione) emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1 (ovvero la nuova percentuale del 25%) aumentata al doppio arrivando quindi alla misura del 50%.

È necessario sottolineare che violazione per infedele dichiarazione rileva quando, ai fini delle singole imposte, viene indicato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

Gli effetti della nuova sanzione da "infedele dichiarazione autoregolamentata" vanno letti in combinato con la revisione dell'ammontare delle pene pecuniarie previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso (ex articolo 13 del decreto legislativo 472/1997) e stabilite nel medesimo decreto legislativo.

In base alla nuova formulazione del citato articolo 13 del dlgs

472/1997, l'ammontare della sanzione prevista dalle singole disposizioni è ridotta ad un nono del minimo (nel caso specifico il 50%) se il contribuente regolarizza

la violazione entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è commesso e, rispettivamente ad un ottavo ed un settimo del minimo, se la correzione avviene entro o post il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Rapportando la nuova percentuale della pena pecuniaria del 50% alle nuove "frazioni" da ravvedimento operoso si arriva ad una sanzione che può avere valore del 5,56% (1/9 del minimo) del 6,25% (1/8 del minimo) o del 7,14% (1/7 del minimo) a seconda di quando avviene la regolarizzazione.

In attesa di ulteriori informazioni al riguardo è inoltre presumibile ritenere che tale meccanismo di autoregolamentazione con le percentuali ridotte citate si applichi anche in caso di trasmissione di integrativa a seguito di lettera di compliance dell'agenzia delle entrate essendo tale comunicazione una mera segnalazione del fisco e non un atto tra quelli citati che inibiscono il ravvedimento operoso o la nuova casistica in commento.

— © Riproduzione riservata —

